

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/24 DELLA COMMISSIONE

del 13 gennaio 2021

che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda la voce relativa al Regno Unito nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui determinati prodotti a base di pollame possono essere importati o transitare nell'Unione in relazione all'influenza aviaria ad alta patogenicità

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, frase introduttiva, l'articolo 8, punto 1), primo capoverso, l'articolo 8, punto 4), e l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 2009/158/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽²⁾, in particolare l'articolo 23, paragrafo 1, l'articolo 24, paragrafo 2, e l'articolo 25, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione ⁽³⁾ stabilisce le condizioni in materia di certificazione veterinaria per le importazioni e il transito nell'Unione, compreso lo stoccaggio durante il transito, di pollame e prodotti a base di pollame («i prodotti in questione»). Esso dispone che i prodotti in questione possono essere importati e transitare nell'Unione soltanto dai paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati alle colonne 1 e 3 della tabella di cui all'allegato I, parte 1.
- (2) Il regolamento (CE) n. 798/2008 stabilisce anche le condizioni che un paese terzo, suo territorio, zona o compartimento devono soddisfare per poter essere considerati indenni dall'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI).
- (3) Il Regno Unito figura nell'elenco di cui alla tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 come paese terzo da cui sono autorizzati le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame provenienti da alcune parti del suo territorio in funzione della presenza di HPAI. La regionalizzazione del Regno Unito è stata stabilita nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, come modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2205 della Commissione ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 74.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2205 della Commissione, del 22 dicembre 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008 per quanto riguarda le voci relative al Regno Unito e alla dipendenza della Corona di Guernsey nell'elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui è consentita l'introduzione nell'Unione di partite di pollame e prodotti a base di pollame (GU L 438 del 28.12.2020, pag. 11).

- (4) Nel dicembre 2020 il Regno Unito ha tuttavia confermato la comparsa di ulteriori focolai di HPAI dei sottotipi H5N8 e H5N1 in aziende avicole situate sul suo territorio. A causa di tali focolai, un'ulteriore regionalizzazione del paese è stata stabilita nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 della Commissione ⁽⁵⁾, come modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/2240 ⁽⁶⁾, e nella decisione di esecuzione (UE) 2020/2242 della Commissione ⁽⁷⁾ in conformità all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (l'accordo di recesso), ferma restando l'applicazione del diritto dell'Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord, a norma dell'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo. Poiché le misure per il controllo e l'eradicazione di tali focolai proseguono dopo il 31 dicembre 2020, tale regionalizzazione dovrebbe riflettersi nel regolamento (CE) n. 798/2008.
- (5) Dopo la pubblicazione delle decisioni di esecuzione (UE) 2020/2240 e 2020/2242 inoltre il Regno Unito ha confermato la comparsa di ulteriori focolai di HPAI nelle zone ivi stabilite, che dovrebbero anch'essi riflettersi nel regolamento (CE) n. 798/2008.
- (6) La voce relativa al Regno Unito nell'elenco di cui alla tabella dell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 dovrebbe pertanto essere modificata per tenere conto dell'attuale situazione epidemiologica in tale paese terzo.
- (7) Inoltre, poiché la regionalizzazione del Regno Unito per tali focolai è stata stabilita quando il diritto dell'Unione si applicava a tale paese conformemente all'accordo di recesso, le misure di protezione in relazione ai focolai di HPAI confermati nel 2020 sarebbero state revocate dopo 30 giorni dalla data di conferma. È pertanto opportuno indicare le relative date come date a decorrere dalle quali le zone soggette a restrizione a causa dei focolai confermati nel 2020 possono nuovamente essere considerate indenni da HPAI e le importazioni e il transito nell'Unione di determinati prodotti a base di pollame originari di tali zone dovrebbero essere nuovamente autorizzati.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008.
- (9) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 della Commissione, del 20 novembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito (GU L 392 del 23.11.2020, pag. 60).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/2240 della Commissione, del 23 dicembre 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1742 relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito (GU L 436 del 28.12.2020, pag. 34).

⁽⁷⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/2242 della Commissione, del 23 dicembre 2020, relativa ad alcune misure di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel Regno Unito (GU L 436 del 28.12.2020, pag. 69).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 gennaio 2021

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

Nell'allegato I, parte 1, del regolamento (CE) n. 798/2008, la voce relativa al Regno Unito è sostituita dalla seguente:

"GB - Regno Unito (*)	GB-0	L'intero paese	SPF							
			EP, E							
	GB-1	L'intero territorio del Regno Unito, esclusa la zona GB-2	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N			A		
			WGM							
			POU, RAT		N					
	GB-2	Il territorio del Regno Unito corrispondente a:								
	GB-2.1	contea del North Yorkshire: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.30 e W1.47	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	6.1.2021	A		
			WGM		P2	1.1.2021	6.1.2021			
			POU, RAT		N P2	1.1.2021	6.1.2021			
	GB-2.2	contea del North Yorkshire: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.29 e W1.45	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	8.1.2021	A		
			WGM		P2	1.1.2021	8.1.2021			
			POU, RAT		N P2	1.1.2021	8.1.2021			
	GB-2.3	contea di Norfolk: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.49 e E0.95	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	10.1.2021	A		
			WGM		P2	1.1.2021	10.1.2021			
			POU, RAT		N P2	1.1.2021	10.1.2021			

GB-2.4	contea di Norfolk: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.72 e E0.15	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	11.1.2021	A		
		WGM		P2	1.1.2021	11.1.2021			
		POU, RAT		N P2	1.1.2021	11.1.2021			
GB-2.5	contea del Derbyshire: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.93 e W1.57	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	17.1.2021	A		
		WGM		P2	1.1.2021	17.1.2021			
		POU, RAT		N P2	1.1.2021	17.1.2021			
GB-2.6	contea del North Yorkshire: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N54.37 e W2.16	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	19.1.2021	A		
		WGM		P2	1.1.2021	19.1.2021			
		POU, RAT		N P2	1.1.2021	19.1.2021			
GB-2.7	isole Orcadi: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N59.28 e W2.44	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	20.1.2021	A		
		WGM		P2	1.1.2021	20.1.2021			
		POU, RAT		N P2	1.1.2021	20.1.2021			
GB-2.8	contea del Dorset: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N51.06 e W2.27	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	20.1.2021	A		
		WGM		P2	1.1.2021	20.1.2021			
		POU, RAT		N P2	1.1.2021	20.1.2021			
GB-2.9	contea di Norfolk: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.52 e E0.96	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	23.1.2021	A		
		WGM		P2	1.1.2021	23.1.2021			
		POU, RAT		N P2	1.1.2021	23.1.2021			

	GB-2.10	contea di Norfolk: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.52 e E0.95	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	28.1.2021	A		
			WGM		P2	1.1.2021	28.1.2021			
			POU, RAT		N P2	1.1.2021	28.1.2021			
	GB-2.11	contea di Norfolk: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10,4 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N52.53 e E0.66	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	7.2.2021	A		
			WGM		P2	1.1.2021	7.2.2021			
			POU, RAT		N P2	1.1.2021	7.2.2021			
	GB-2.12	contea del Devon: l'area situata entro una circonferenza con un raggio di 10 km, il cui centro si trova sulle coordinate decimali WGS84 seguenti: N50.70 e W3.36	BPP, BPR, DOC, DOR, HEP, HER, SRP, SRA, LT20		N P2	1.1.2021	31.1.2021	A		
			WGM		P2	1.1.2021	31.1.2021			
			POU, RAT		N P2	1.1.2021	31.1.2021			

(*) A norma dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l'Irlanda del Nord."